



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Flat tax: nuovi minimi 2020

Autore: Noemi Secci | 05/11/2019



Niente flat tax al 20% dal 2020, nuovi paletti per il regime forfettario: modificate le previsioni del documento programmatico di bilancio 2020.

Cambia ancora il regime forfettario: per chi aderisce a questo regime fiscale agevolato, difatti, sono previsti dei nuovi requisiti di accesso, con nuovi limiti che, di fatto, comporteranno l'uscita dal regime per parecchi professionisti ed imprenditori.

Per chi ha ricavi annuali tra 65mila e 100mila euro non sarà più attuata la flat tax al 20%, ma restano le sole possibilità relative all'adesione al regime ordinario o della contabilità semplificata, con la consueta tassazione Irpef per aliquote e scaglioni.

La flat tax resta al 15% per i lavoratori con ricavi sino a 65mila euro annui, e al 5% per i primi 5 anni, per coloro che possiedono i requisiti di accesso al vecchio regime dei contribuenti minimi; la determinazione del reddito resta forfettaria: l'iniziale ipotesi di determinazione del reddito analitica, una sorta di ritorno al regime dei minimi, appare ormai tramontata, in base al contenuto del disegno di legge di bilancio. In altre parole, in base all'ultimo "cambio di rotta", il regime di determinazione del reddito 2020 dovrebbe restare quello forfettario, senza possibilità di dedurre analiticamente le spese. Ne abbiamo parlato in [Flat tax: chi pagherà il 15% nel 2020](#).

Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sulla **Flat tax nuovi minimi 2020**: chi può usufruire della flat tax, cioè della tassazione piatta, ad aliquota unica, chi potrà fruire della determinazione forfettaria del reddito e chi- se la possibilità sarà ripristinata in sede di conversione della legge di bilancio- di quella analitica.

Vediamo anche come cambiano gli adempimenti e gli obblighi contabili per chi ha ricavi sino a 65mila euro: per questi soggetti è previsto un regime premiale nel caso si opti per la fatturazione elettronica.

Sono inoltre previsti dei nuovi paletti: un limite relativo alle spese per il personale pari a 20mila euro, ed un limite relativo ai beni strumentali pari ugualmente a 20mila euro, che potrebbe essere aumentato a 30mila; in base a quanto annunciato, poi, non potranno aderire al regime forfettario coloro che possiedono redditi di lavoro dipendente sopra i 30mila euro annui. Tutte le disposizioni, ad ogni modo, potrebbero cambiare sino all'approvazione definitiva della legge di bilancio 2020.

Come funziona il regime forfettario?

Il **forfettario** è un regime fiscale agevolato che prevede la determinazione del reddito non sottraendo le spese ai ricavi, ma decurtando i ricavi con una determinata percentuale, differente a seconda dell'attività esercitata.

Chi aderisce al regime forfettario può inoltre beneficiare della **tassazione sostitutiva ridotta al 5%** per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti, e della tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi.

L'imposta del 15% (o del 5%) sostituisce Irpef, Irap e addizionali. Inoltre, chi aderisce al forfettario beneficia dell'esenzione dall'Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, fatturazione elettronica...), dagli studi di settore (ora Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale) e dalla tenuta delle scritture contabili.

Chi aderisce alla **fatturazione elettronica** pur essendo forfettario, dal 2020, beneficia di un regime premiale che dovrà essere definito a breve.

Chi può aderire al regime forfettario?

Allo stato attuale, possono accedere al regime forfettario i titolari di **ditta individuale** o i **liberi professionisti**; non sono ammesse le società, né i soci di società di persone (come Snc o Sas), di associazioni assimilate o di società a responsabilità limitata trasparenti (Srl trasparenti).

Non sono inoltre ammessi coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (**Srl**) o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni

Non sono ammessi neanche coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori di lavoro.

Requisiti per aderire al regime forfettario 2019

Per l'anno 2019, per la permanenza nel regime forfettario è sufficiente non superare **65mila euro di ricavi annui**. Sono spariti i limiti, in vigore sino al 31 dicembre 2018, relativi alla percezione di redditi di lavoro dipendente o di pensione, alle spese per collaboratori e personale dipendente ed all'acquisto di beni strumentali; queste limitazioni dovrebbero però diventare operative nel 2020.

Per chi fruisce della riduzione della tassazione, cioè del **forfettario super agevolato** con tassazione al 5%, i requisiti sono gli stessi un tempo previsti per i contribuenti minimi:

- il contribuente non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve risultare superiore al limite che consente l'accesso al regime.

Per approfondire: [Forfettario e contribuenti minimi](#).

Requisiti per aderire al regime forfettario 2020

Per l'anno 2020 sono previsti dei nuovi limiti per entrare o permanere nel regime forfettario. In particolare, la **flat tax del 15%** (o del 5% per i primi 5 anni di attività) opererà per coloro che possiedono ricavi sino a 65mila euro annui, se:

- le spese per il personale non superano 20mila euro annui;
- il valore dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio, al netto degli ammortamenti, non supera 20mila euro;
- i redditi di lavoro dipendente prodotti nell'anno precedente sono inferiori a 30mila euro; la soglia non rileva se il rapporto di lavoro è cessato.

Per chi fruisce della riduzione della tassazione, cioè del **forfettario super agevolato** con tassazione al 5%, i requisiti dovrebbero restare gli stessi rispetto al 2019:

- il contribuente non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in

forma associata o familiare;

- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve risultare superiore al limite che consente l'accesso al regime.

A quanto ammonta la decurtazione forfettaria del reddito?

Nel regime forfettario, il reddito da tassare è pari ai ricavi decurtati da un **coefficiente di redditività** che varia, a seconda dell'attività svolta, dall'86% al 40%. Non si possono dedurre costi, salvo contributi previdenziali e perdite pregresse. Nel dettaglio, i coefficienti di redditività applicabili sono:

- commercio (al dettaglio e all'ingrosso): 40%;
- commercio di alimenti e bevande e commercio ambulante di alimenti e bevande: 40%;
- commercio ambulante non alimentare: 54%;
- costruzioni e attività immobiliari: 86%;
- intermediari del commercio: 62%;
- servizi di alloggio e di ristorazione: 40%;
- attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%;
- altre attività economiche: 67%;
- industrie alimentari e delle bevande: 40%.

In pratica, se il professionista, in un anno, emette fatture per 10mila euro, il reddito imponibile è pari a 7.800 euro, come se le sue spese ammontassero al 22% del reddito. Il commerciante con 10mila euro di ricavi, invece, ha un imponibile di 4mila euro, considerando la decurtazione pari al 60% dei ricavi.

Dal reddito determinato forfettariamente vanno sottratti i contributi previdenziali

versati nell'anno; si possono dedurre anche le perdite pregresse.

Il reddito netto subisce la **tassazione del 15%** (del 5% in fase di start up, se in possesso di requisiti specifici)

Come funziona la flat tax con determinazione analitica del reddito?

In base a una proposta precedente alla redazione del Ddl di bilancio, coloro i cui ricavi annui risultino tra 30mila e 65mila euro avrebbero potuto optare per la determinazione forfettaria del reddito, seguendo le regole appena osservate, oppure determinare il reddito **analiticamente**, sottraendo le spese sostenute nello svolgimento dell'attività dai ricavi; il reddito risultante dai ricavi al netto delle spese sarebbe stato tassato al 15% (o al 5% per le imprese o i professionisti in fase di start up).

Questo nuovo regime sarebbe stato dunque molto simile al vecchio **regime dei contribuenti minimi**. In base al Ddl di bilancio, però, l'unica modalità per determinare il reddito resta quella forfettaria, a dispetto di quanto descritto nel Dpb, cioè nel documento programmatico di bilancio. Resta comunque la possibilità di una marcia indietro in sede di conversione della legge di bilancio.

Quanto dura il regime forfettario?

Il regime forfettario non ha una durata determinata ma illimitata: in pratica, il contribuente può permanere nel regime sinché rispetta i requisiti normativi previsti per la permanenza nel regime. Il regime forfettario super agevolato per chi avvia l'attività, ossia il regime che prevede la tassazione del 5%, dura invece sino a un massimo di **5 anni**.

Per aderire alla flat tax si deve fare una domanda?

Per chi inizia l'attività, l'adesione al regime forfettario, o regime di vantaggio, si deve comunicare all'atto della [domanda di attribuzione della partita Iva](#) all'agenzia delle Entrate, barrando l'apposita casella.

Per chi è già in attività e vuole aderire non è necessario presentare alcuna domanda, purché si possiedano i requisiti per la permanenza nel regime fiscale agevolato, in quanto il forfettario è il “**regime naturale**” per i contribuenti per cui risultano verificate tutte le condizioni d’accesso.

Se l’interessato ha optato per il regime Iva ordinario o in contabilità semplificata, l’opzione vincola per 3 anni, salvo rilevanti modifiche ai regimi fiscali.

Si può passare al forfettario nel 2020?

Per l’anno 2020, considerando le rilevanti modifiche relative ai requisiti per l’ingresso e la permanenza nel forfettario, anche senza considerare l’eventuale introduzione della possibilità di beneficiare della flat tax con determinazione analitica del reddito, chi è nel regime ordinario o della contabilità semplificata dovrebbe poter accedere ai regimi agevolati nonostante l’efficacia triennale della precedente opzione.

Qualora le regole in merito non siano modificate, per l’adesione al **forfettario**, o all’eventuale **flat tax** con determinazione analitica del reddito, dovrebbe essere sufficiente emettere fattura senza addebitare l’Iva al cliente o committente, e senza ritenuta d’acconto, specificando l’utilizzo del regime fiscale agevolato.

Potrebbe però essere introdotto l’obbligo di comunicare l’adesione al nuovo regime, nel caso in cui sia introdotto il regime fiscale analitico dei nuovi minimi.

Dicitura fattura forfettari

Nelle **fatture**, per specificare l’applicazione del regime forfettario, va riportata la seguente **dicitura**:

“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla legge numero 145/2018. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”

Per gli aderenti alla flat tax 2020, forfettari o meno, la dicitura da inserire in fattura potrebbe essere modificata nuovamente.

Si possono assumere dipendenti o collaboratori col forfettario?

Chi aderisce al forfettario può **assumere dipendenti** e avvalersi di collaboratori, ma, sino al 31 dicembre 2018, le spese per lavoro dipendente e per i collaboratori devono risultare inferiori a 5mila euro annui.

Per l'anno 2019 il limite è stato abolito.

Dal **2020** dovrebbe entrare in vigore una nuova limitazione: in base a quanto reso noto, le spese per lavoro dipendente e per i collaboratori, nonché per il lavoro occasionale, dovranno risultare inferiori a **20mila euro annui**.

Si possono acquistare beni strumentali col forfettario?

Chi aderisce al forfettario può **acquistare beni strumentali**, ad esempio attrezzature, mobili e auto, ma, sino al 31 dicembre 2018, la spesa annua non deve superare 20mila euro.

Dal 2019 il limite è stato abolito. In base a quanto reso noto, il limite sarà reintrodotta dal 2020: in particolare, il valore dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio, al netto degli ammortamenti, non dovrà superare 20mila euro.

Quali sono le agevolazioni per chi aderisce al forfettario?

Le **agevolazioni** per chi aderisce al regime forfettario, o per chi resta nel regime, avendovi già aderito, sono:

- tassazione del 5% o 15% che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;
- non soggezione all'Iva e ai relativi adempimenti (dichiarazione, liquidazioni periodiche...);

- nessun obbligo di emettere la fattura elettronica;
- non soggezione agli studi di settore e agli Isa, indicatori sintetici di affidabilità fiscale;
- nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti);
- sulle fatture non deve essere addebitata l'Iva, e non si deve subire ritenuta d'acconto;
- sconto del 35% sui contributi per chi è iscritto alla gestione Inps commercianti.

I soli adempimenti consistono dunque nell'emissione delle fatture, nella loro numerazione e conservazione e nella presentazione della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti forfettari devono conservare e numerare le fatture e presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, nella quale calcolano anche i contributi dovuti all'Inps. Per approfondire: [Forfettario, come si presenta la dichiarazione dei redditi](#).

Dal 2020, gli adempimenti potrebbero cambiare; è stata peraltro introdotta la possibilità di aderire alla fatturazione elettronica, con un regime premiale dedicato.

Quali sono gli adempimenti per chi aderisce alla flat tax senza il forfettario?

Gli adempimenti dovrebbero comunque essere differenti nel caso in cui sia possibile aderire alla **flat tax** con determinazione analitica del reddito: in quest'ipotesi, difatti, sarebbe indispensabile **documentare tutte le spese** inerenti all'attività, e la fatturazione elettronica potrebbe diventare, di fatto, un obbligo.

Che cosa succede a chi lavora come dipendente?

In base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2019, chi lavora come dipendente, o ha lavorato come dipendente negli ultimi 2 anni, è soggetto al controllo della

fatturazione prevalente, nei confronti del datore di lavoro e nei confronti di soggetti **riconducibili** al **datore di lavoro**, in modo diretto o indiretto.

Sono considerati «soggetti direttamente o indirettamente riconducibili» ai datori di lavoro, i soggetti controllanti, controllati e collegati a quest'ultimo, considerando quali persone interposte i familiari ai fini delle imposte sui redditi: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Questa disposizione non sarà modificata, probabilmente, nel 2020; si aggiungerà, poi, il limite pari a **30mila euro**, precedentemente vigente, relativo alla produzione di redditi di lavoro dipendente nell'anno precedente, salvo cessazione del rapporto.

Il pensionato può aderire al regime forfettario?

Contrariamente a quanto previsto sino al 31 dicembre 2018, il pensionato, per il 2019, può aderire al regime forfettario a prescindere dal reddito di pensione al quale ha diritto: in sostanza, anche chi percepisce una pensione superiore a 30mila euro può aderire al regime fiscale di vantaggio.

Inoltre, ai **pensionati** non si applica la limitazione legata alla fatturazione prevalente nei confronti degli attuali o precedenti datori di lavoro, o dei soggetti collegati, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, chi inizia a percepire la pensione ed inizia un'attività autonoma svolta in via prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro, può comunque aderire al regime forfettario, nel caso in cui il pensionamento sia obbligatorio per legge.

In quest'ipotesi, difatti, essendo la cessazione del rapporto obbligatoria, viene meno la finalità della causa di esclusione dal forfettario, cioè evitare l'artificiosa trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale.

Nel 2020, però, i limiti relativi alla produzione di redditi di pensione, pari a 30mila euro annui, non dovrebbero tornare operativi: tutto potrebbe però cambiare in sede di approvazione della legge di bilancio.

Adesione al regime forfettario nel 2020 per chi ha optato per il regime ordinario

Per chi non ha aderito al regime forfettario nel 2019 pur avendone i requisiti, probabilmente l'adesione al regime stesso, o al regime della flat tax con determinazione analitica del reddito, sarà possibile nel 2020: in presenza di novità normative rilevanti in materia di regime forfettario/flat tax, ci si può infatti svincolare dall'opzione per il regime ordinario/ della contabilità semplificata, ed è dunque possibile aderire al regime agevolato.